

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI MINORI E A PROGETTARE AZIONI PREVENTIVE.

PREMESSE

Le parti concordano quanto segue:

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Obiettivi perseguiti dal presente protocollo d'intesa sono:

- analisi e monitoraggio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne
- istituzione di un osservatorio sul fenomeno
- sviluppo di azioni finalizzate:
 - a) alla prevenzione e contrasto del fenomeno attraverso mirati percorsi educativi ed informativi e alla formazione degli operatori
 - b) all'emersione del fenomeno, in cui si inscrivono anche le iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce
 - c) all'assistenza e al sostegno delle vittime di violenza in tutte le sue fasi
 - d) a supporto delle famiglie.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre associazioni o istituzioni operanti nel territorio provinciale di area vasta sul medesimo tema.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra delineati i soggetti aderenti al protocollo, oltre ad individuare al proprio interno uno o più referenti qualificati per l'attuazione delle procedure previste dal presente atto, si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a svolgere i Compiti di seguito elencati:

COMPITI DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è destinataria unica di tutte le segnalazioni riguardanti i minorenni.

Al tale Ufficio vanno quindi inviate tutte le segnalazioni di situazioni di rischio o comunque di potenziale pregiudizio per i minori. Il Pubblico ministero minorile, dopo eventuale approfondimento delle segnalazioni tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri organi amministrativi, ha la facoltà di chiedere al Tribunale per i minorenni, provvedimenti di tutela e, in particolare, provvedimenti ablativi o limitativi della potestà dei genitori, fino, nei casi più gravi, la dichiarazione di adottabilità, ove venga accertata una totale mancanza di capacità genitoriale da parte di entrambi i genitori.

Alla stesso modo va urgentemente segnalata al P.M. minorile ogni collocamento in comunità o struttura protetta di minori, sia se accompagnati dal genitore, sia se in applicazione della tutela urgente ex art. 403 c.c. da parte di qualsiasi pubblica autorità.

L'intervento dell'A.G. minorile è tanto più efficace quanto più precocemente interviene nella vita del minore che si trovi in condizioni di disagio. E' quindi fondamentale che vengano sempre segnalate situazioni di rischio: dalla scuola, dalle istituzioni sportive, dalle forze dell'ordine anche quando si trovino innanzi a violenze ai danni di adulti, specie se donne, in caso di presenza di minori.

L'Ufficio del P.M. minorile svolge, a tal fine, costante attività di sensibilizzazione e formazione per gli operatori delle varie istituzioni coinvolte.

DEL TRIBUNALE DI UDINE

Il Tribunale, quale collettore finale delle denunce di violenza e maltrattamenti e pertanto oltre i suoi compiti istituzionali di intervento repressivo in sede penale ed eventualmente preventivo in sede civile, svolgerà il compito di contribuire sul piano giuridico all'attività di formazione partecipando attraverso i suoi giudici specializzati nell'area familiare (civile e penale) a percorsi di formazione (corsi e convegni) a richiesta delle altre parti del protocollo.

Nei limiti di legge, inoltre, sarà disponibile a fornire alla rete tutte le informazioni utili ad affrontare i singoli casi portati al suo esame, nonché a richiedere la collaborazione dei vari enti pubblici e privati aderenti alla rete.

DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale è la destinataria di tutte le comunicazioni di notizie di reato redatte dalle Forze di Polizia e delle denunce/querele dei privati, quindi anche di quelle riguardanti la violenza in danno delle donne e dei minori.

La Procura, sulla base di tali notizie, apre procedimenti a carico di noti o ignoti e i Pubblici Ministeri indirizzano e coordinano le indagini delle Forze dell'Ordine .

Presso la Procura di Udine è istituito un apposito Gruppo di Lavoro, di cui fanno parte quattro magistrati, che si occupa specificatamente di reati di violenza in danno di donne e minori (maltrattamenti - Stalking- violenza sessuale).

Nel corso delle indagini la Procura, laddove ravvisi la necessità dell'adozione di misure cautelari per prevenire la reiterazione di reati e tutelare l'incolumità delle parti offese, avanza la relativa richiesta al Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale, articolandola in relazione alla gravità dei reati perseguiti.

L'adozione di tali misure (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, allontanamento dall'abitazione familiare, divieto di avvicinamento alla persona offesa ecc) è strettamente correlato alla acquisizione di idonei elementi di prova a carico dell'indagato/a .Ciò comporta la necessità di un'adeguata formazione delle Forze di Polizia che, in relazione ai reati di violenza in danno di minori e delle donne e specificamente nei reati di maltrattamenti e stalking, devono nel più breve tempo possibile acquisire elementi di prova idonei a dimostrare una reiterazione da parte dell'indagato di comportamenti violenti, vessatori, molesti, in quanto la sola denuncia della donna in termini assolutamente generici, non è sufficiente per poter avanzare richiesta di misura cautelare che possa tutelarla adeguatamente.

Anche le modalità di raccolta delle denunce delle parti offese in tali reati sono, dunque, rilevanti perché denunce scarse, prive di indicazioni specifiche in ordine alla ripetizione di comportamenti maltrattanti o persecutori o dell'indicazione di persone informate dei fatti , richiedono successivi ulteriori approfondimenti, con conseguente allungamento dei tempi per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Al riguardo, la Procura potrà fornire puntuali indicazioni di carattere generale sulle modalità di acquisizione delle notizie di reato e di svolgimento delle indagini , nonché sulla stessa formulazione delle denunce/ querele da parte dei privati, in collaborazione anche con i Centri di assistenza alle vittime di violenza, al fine di rendere le indagini e le acquisizioni di prova più celeri per l'adozione tempestiva di misure a tutela delle parti offese.

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

- 1) Istituire un OSSERVATORIO permanente sul fenomeno
- 2) Sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e dei minori e altresì a diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione.
- 3) Coordinare, monitorare, valorizzare e diffondere le esperienze in atto sul territorio sostenendo, in particolare, le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- 4) Partecipare attivamente alle azioni rese a promuovere politiche volte a consolidare ed a rendere più efficaci le collaborazioni con enti, associazioni, servizi;
- 5) Promuovere e coordinare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti dedicati per assicurare una adeguata attività di formazione per gli operatori, assistenti sociali, forze dell'ordine, insegnanti, per acquisire linguaggi e modalità di intervento comuni;
- 6) Collaborare con l'Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma, nelle attività di divulgazione ed educazione all'interno degli Istituti di istruzione.

COMPITI DEL COMUNE DI UDINE

1. Il Comune di Udine ha istituito (Delibera di Giunta n. 423 del 29.04.1998) il progetto “Zero Tolerance” – contro la violenza sulle donne, al fine di assicurare alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, il diritto a un sostegno temporaneo nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, riconoscendo che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dall'Unione Europea e dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

2. Il Progetto “Zero Tolerance” è individuato come buona prassi: già effettua interventi nel rispetto della donna e delle sue scelte a garanzia della sua riservatezza e dell'anonimato attraverso:

- a.** le attività dello Sportello informativo e di accoglienza;
- b.** l'accoglienza negli alloggi comunali a protezione sociale dedicati al progetto;
- c.** l'attivazione di un Servizio di Reperibilità delle operatrici in funzione della Pronta Accoglienza residenziale d'emergenza, a tutela delle donne sole e/o con figli minori che si rivolgono alle Forze dell'Ordine negli orari di chiusura del servizio “Zero Tolerance”, al fine di garantire una adeguata collocazione della donna vittima di violenza al di fuori del proprio contesto, quando la situazione lo richieda e la donna dia il proprio consenso

Il Servizio di Reperibilità di Pronta Accoglienza residenziale in emergenza, si esplica attraverso una operatrice che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, mentre sabato, domenica e festività si esplica 24 ore su 24 per garantire le seguenti prestazioni:

- consulenza telefonica (in favore delle Forze dell'Ordine)
- attivazione per l'accompagnamento e l'accoglienza della donna sola e/o con figli minori negli alloggi comunali a protezione sociale ubicati nel territorio del comune e dedicati al Servizio “Zero Tolerance”

COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE

Supportare le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento del tema della violenza sulle donne e abusi sessuali e per proporre, in partenariato con gli altri enti presenti al tavolo tecnico, specifiche azioni formative con valenza provinciale.

COMPITI DELLE FORZE DELL'ORDINE

La Questura di Udine, il Comando Provinciale dei Carabinieri, anche attraverso le loro articolazioni territoriali si impegnano a:

- 1) sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne e ai minori
- 2) Assicurare che la raccolta delle denunce avvenga, ove consentito dalle circostanze di tempo e di luogo, in condizioni di ricercato rispetto della riservatezza ed in ambienti quanto più possibile ritenuti consoni a tale scopo, attesa la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si presume versare la vittima di una tale violenza;
- 3) In sede di presentazione di denuncia formale, di ravvisata situazione procedibilità d'ufficio, ovvero anche nel corso di colloquio informativo non esitato in presentazione di denuncia-querela, indicare alla persona, vittima della violenza, i servizi territoriali e i servizi di protezione aderenti al presente protocollo ed in grado di fornire intervento h-24, anche mediante servizio di reperibilità, altresì attivandoli direttamente qualora la vittima formuli espresso intendimento nel senso;
- 4) Favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente protocollo;
- 5) Nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio nonché delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed alla elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso
- 6) Formare adeguatamente il personale dipendente, secondo le specifiche e distintive linee ordinarie ed operative di riferimento, onde assicurare costante attuazione alle procedure operative di competenza

COMPITI DELLA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 MEDIO FRIULI E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE (protocollo Distretto/Zero Tolerance)

- 1) L'Azienda Sanitaria è impegnata nel governo della domanda di servizi e prestazioni sanitarie e nel governo dell'offerta dei livelli essenziali;
- 2) L'Azienda Ospedaliera e l'Azienda Sanitaria, si occupano della valutazione sanitaria delle donne che vi afferiscono con sospetta o con dichiarata violenza che afferiscono alle proprie strutture;
- 3) L'Azienda Sanitaria attiva interventi di protezione e di sostegno alle vittime di violenza in collaborazione con gli altri soggetti firmatari;
- 4) L'Azienda Sanitaria effettua la presa in carico valutativa e terapeutica della donna e del nucleo familiare;
- 5) L'Azienda Ospedaliera e l'Azienda Sanitaria attraverso le strutture di Pronto Soccorso ha come ruolo il riconoscimento della violenza, la valutazione e la terapia delle lesioni riportate;

- 6) Le strutture di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda Sanitaria hanno come ruolo l'allertamento delle Forze dell'Ordine secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed il coinvolgimento degli altri soggetti firmatari;
- 7) Entrambe le Aziende si impegnano a curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;
- 8) Entrambe le Aziende partecipano alla progettazione ed organizzazione di specifiche iniziative di formazione in collaborazione con gli altri soggetti firmatari.

COMPITI DELLA PREFETTURA

La Prefettura di Udine nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente protocollo,

1. riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale
2. promuovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta sia sull'andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti.
3. Curerà altresì la realizzazione di occasioni di incontro allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dall'applicazione degli impegni assunti nel presente atto

COMPITI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

- 1) Il C.O.A. istituisce, in forma permanente, all'interno dell'Osservatorio Civile e Penale una raccolta dati da effettuarsi con la collaborazione della Magistratura, sia essa Procura sia essa Tribunale, in ordine ai reati di maltrattamento, violenze sessuali e stalking.
- 2) Mette a disposizione un elenco di avvocati, che si siano resi disponibili ed esperti nel settore, per la gestione di primo riferimento.

COMPITI DEL CENTRO REGIONALE DI ORIENTAMENTO DI UDINE

1. Il Centro regionale di orientamento di Udine – Servizio istruzione, università e ricerca della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione -
2. provvede ad accogliere le persone mediante attività di sportello fornendo informazioni su aspetti attinenti l'orientamento educativo e professionale, lo studio, il lavoro, i servizi interni alla struttura e quelli presenti sul territorio
3. cura l'eventuale invio degli utenti ai servizi territoriali in una prospettiva di rete
4. fornisce consulenza di orientamento per aiutare i ragazzi e le ragazze nella progettazione di percorsi scolastici e professionali, contrastando condizionamenti e stereotipi che possono ostacolare l'autodeterminazione e le scelte decisionali autonome
5. mette a disposizione degli studenti e delle studentesse universitari/e presenti in regione un servizio di consulenza psicologica
6. offre consulenza alle famiglie e ai genitori per sostenerli nella loro funzione educativa - orientativa
7. effettua percorsi di bilancio di competenze rivolto a giovani e adulti che hanno avuto esperienze lavorative e intendono riflettere sulle competenze acquisite per modificare la propria situazione professionale in relazione anche alle dinamiche del mercato del lavoro

8. fornisce l'assistenza tecnica agli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzati a promuovere l'orientamento educativo e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica
9. partecipa alla progettazione e organizzazione di servizi e iniziative in materia di orientamento e di prevenzione alla dispersione scolastica in un lavoro integrato tra istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni presenti sul territorio

ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO

- 1) Le parti concordano di costituire presso la Prefettura, un Tavolo tecnico con il compito di coordinare l'azione delle Istituzioni firmatarie della presente Intesa;
- 2) Tutti i soggetti aderenti al Protocollo si impegnano a formulare attraverso il Tavolo tecnico ulteriori approfondimenti, regolamenti, accordi, atti a rispondere efficacemente alle problematiche trattate;
- 3) Il Tavolo tecnico si riunisce entro il primo quadrimestre di ogni anno e ogni qualvolta tre o più componenti ne facciano richiesta;
- 4) Fanno parte del Tavolo tecnico i rappresentanti designati dai soggetti firmatari del presente Protocollo;
- 5) Entro il 30 giugno di ogni anno il Tavolo tecnico predispone una relazione illustrativa sullo stato di attuazione della presente Intesa.

ASPETTI OPERATIVI

Nel momento in cui uno dei soggetti aderenti al presente protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza consumato ai danni di donne e/o minori, qualora ricorrano i presupposti di legge ovvero non vi osti la volontà dell'interessato in grado di a ciò pienamente autodeterminarsi, attiverà prontamente la rete di assistenza e di sostegno al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei soggetti firmatari secondo le seguenti modalità

- 1) se la notizia perviene sotto forma di denuncia alle Forze dell' Ordine, queste procederanno alla luce dei compiti di specifica spettanza enucleati nel presente protocollo;
- 2) se la donna che ha subito violenza accede ad uno dei servizi sanitari ospedalieri, pronti soccorso e territoriali verrà ascoltata ed assistita, secondo i protocolli specifici del caso e saranno attivate:
 - a. procedura di denuncia secondo quanto previsto dalla normativa e nel rispetto della volontà della donna;
 - b. procedure di invio ai percorsi di sostegno presso lo sportello informativo e di accoglienza del Progetto "Zero Tolerance" nel rispetto delle scelte dell'interessata;
 - c. segnalazioni, per i casi previsti, ai servizi sociali di riferimento.
- 3) se la notizia perviene al Progetto "Zero Tolerance" (Comune di Udine), firmataria di questo protocollo, sarà cura del Servizio in questione valutare ed avviare un percorso adeguato e completo rispetto alle richieste della donna, coinvolgendo di conseguenza gli altri soggetti per le rispettive competenze;
- 4) fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni di legge previste per le A.G. e gli appartenenti alle forze dell'ordine aderenti al presente protocollo, per gli altri attori parimenti ad esso aderenti, si rimanda alle linee riportate nell'allegato 1 parte integrante del presente protocollo.

GESTIONE IN ITINERE DEL PROTOCOLLO

Per il perseguimento degli obiettivi sopra delineati i soggetti aderenti al protocollo i firmatari si impegnano a individuare al proprio interno uno o più referenti qualificati per l'attuazione delle procedure previste dal presente atto.

Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati nella delicata tematica verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze tra i referenti individuati

Udine, li

Sottoscrizioni

ALLEGATO N. 1

Dalla rilevazione alla segnalazione/denuncia

L'operatore di un servizio pubblico che per primo viene a conoscenza di una situazione di trascuratezza, maltrattamento o abuso deve attivarsi tempestivamente per individuare le modalità di intervento più opportune, all'interno del proprio servizio e/o in raccordo con altri servizi.

Premesso che, nei casi di maltrattamento e abuso sessuale, il fatto va segnalato senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, a seconda della gravità del problema, della sua urgenza, della possibilità o meno di coinvolgere /informare la famiglia, esistono modalità diverse o successive di intervento.

In sintesi, nella gestione del problema emergente, vanno tenuti presente alcuni atteggiamenti /azioni:

A scuola (o in altre strutture educative frequentate dal minore):

- > interessamento verso il minore sorpreso in atti aggressivi o erotizzati, senza reazioni mortificanti o colpevolizzanti né minimizzanti o di evitamento del problema, interpretando il suo comportamento o la sua confidenza come una richiesta di aiuto concreto;
- > garanzia al minore, in merito a sue eventuali confidenze, della riservatezza rispetto al maltrattante/abusante, e nel contempo della presa in carico del problema, informandolo che verrà chiesto l'intervento di chi potrà aiutarlo;
- > confronto con i colleghi insegnanti/educatori per una raccolta di informazioni e per una risposta tempestiva;
- > confronto con i servizi sociali e/o sanitari per strategia efficace di invio della famiglia ai servizi (se non riveste rilevanza penale) oppure di immediata tutela e/o di denuncia;
- > informazione tramite Dirigente scolastico ai servizi sociali e sanitari, per un invio della famiglia agli stessi, in caso di disagio;
- > immediata tutela in situazione di grave rischio per l'incolumità psico-fisica (art. 403 c.c.) attraverso il servizio ospedaliero o territoriale o le forze dell'ordine;
- > informazione tramite Dirigente scolastico all'autorità giudiziaria ordinaria in caso di ipotesi di reato, previo eventuale raccordo con i servizi sociali e comunali e quelli sanitari;
- > mantenimento del massimo riserbo (segreto professionale, d'ufficio e segreto istruttorio).

Nel servizio territoriale sociale o sanitario o nel servizio ospedaliero:

- > raccolta di informazioni presso altri servizi (sociali, sanitari, ospedalieri, educativi) e raccordo con gli stessi per un eventuale intervento congiunto;
- > approfondimento sociale sul nucleo familiare;
- > approfondimento psicologico sul minore e sul nucleo familiare;
- > segnalazione tempestiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di trascuratezza, abbandono o di situazione pregiudizievole (inadeguatezza della potestà genitoriale) per far attivare un'indagine ed un procedimento civile a protezione del minore;
- > immediata tutela in situazione di grave rischio per l'incolumità psico-fisica (art. 403 c.c.) attraverso il servizio ospedaliero o territoriale o le forze dell'ordine; tale intervento di allontanamento del minore dal nucleo familiare e collocamento in comunità di pronta accoglienza va attivato tempestivamente, con avallo telefonico della Procura Minorile e successiva ratifica in tempi brevi dal Tribunale per i Minorenni attraverso un decreto;
- > il collocamento eterofamiliare può essere attivato ex art. 403 c.c. oppure in accordo con la famiglia, ma deve comunque essere ratificato in tempi brevi dal Tribunale per i Minorenni;

- > denuncia di ipotesi di reato alla Procura ordinaria ovvero alla Procura Minorile, se risulta che il presunto responsabile sia minorenne, per far attivare un'indagine ed un eventuale procedimento penale finalizzati all'individuazione e punizione del colpevole;
- > copia della denuncia va in ogni caso inviata alla Procura Minorile per far attivare un'indagine ed un procedimento civile a protezione del minore;
- > mantenimento del massimo riserbo (segreto d'ufficio, professionale e istruttorio).

2. La segnalazione di disagio ai servizi sociali e/o sanitari

Quando la situazione non si configura come di rilevanza penale, se i tentativi della scuola o di altre strutture educative di inviare a livello informale la famiglia ai servizi sociosanitari non vanno a buon fine, la stessa scuola è tenuta per legge a segnalare formalmente la situazione ai servizi, informandone di prassi la famiglia.

La segnalazione deve contenere gli elementi oggettivi di preoccupazione, ed i tentativi già effettuati di coinvolgimento della famiglia stessa per inviarla ai servizi.

3. L'intervento psico-sociale dopo la segnalazione della scuola

A seguito di segnalazione dalla scuola, i servizi sociali e sanitari potranno convocare la famiglia proponendo un approfondimento sociale e psicologico per effettuare una prima valutazione, possibilmente congiunta, al fine di acquisire elementi su cui basare una proposta di intervento alla famiglia, oppure a sostegno della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni ovvero alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Le attività dei servizi territoriali si esplicano attraverso:

- il monitoraggio della situazione: la famiglia, il contesto sociale (la scuola, il quartiere, ecc), per la valutazione del rischio;
- il sostegno e la protezione del minore: in famiglia, con l'altro genitore, con altre risorse parentali, o con servizio di sostegno socio educativo; in casi estremi in comunità;
- approfondimento delle dinamiche familiari e delle condizioni psicofisiche del minore: da qui si può verificare la congruenza tra le caratteristiche della vittima, e possibili esperienze post-traumatiche, e quindi la compatibilità con l'ipotesi di abuso o di maltrattamento o di trascuratezza grave.

4. Modalità della segnalazione di disagio all'Autorità Giudiziaria Minorile

Se la famiglia non accetta la proposta, oppure se dall'approfondimento emerge una situazione di rischio per il minore, i servizi sono tenuti per legge a segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria Minorile, anche congiuntamente alla scuola inviante.

La segnalazione deve contenere gli elementi oggettivi di preoccupazione, ed i tentativi già effettuati di coinvolgimento della famiglia stessa.

La segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria Minorile, finalizzata alla tutela civile del minore, è un atto di responsabilità che presuppone l'apertura di una collaborazione della famiglia con i servizi che possono essere di aiuto al minore. Pertanto, in questi casi, sia la scuola sia i servizi possono informare la famiglia del fatto che avviano una segnalazione alla Procura Minorile, specificando che ciò è finalizzato a eventuali provvedimenti a tutela civile del minore e non a indagini penali. In casi particolari si potrà consultare la Procura Minorile su tale opportunità di informazione o meno alla famiglia.

5. Modalità della comunicazione di ipotesi di reato

La legge impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio (tra i quali vanno sicuramente annoverati insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, assistenti sociali, psicologi medici e altri operatori sanitari, e tutti gli operatori che prestano un servizio pubblico) di denunciare

tempestivamente fatti costituenti reati procedibili d'ufficio ossia reati per i quali è obbligatorio procedere.

Fermo restando che alla denuncia sono obbligati tutti i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, siano venuti a conoscenza di una notizia di reato, nell'ipotesi in cui la prima conoscenza del caso sia fatta da un soggetto che sia insegnante, educatore, o operatore sociale o sanitario, questi è tenuto per legge (e per codice deontologico) a segnalare la situazione con una relazione-comunicazione che deve riportare le dichiarazioni, atteggiamenti e comportamenti del minore in modo chiaro e con la massima obiettività.

La comunicazione va consegnata al proprio responsabile e/o dirigente, per l'inoltro separato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario per l'apertura di un'indagine penale, e contestualmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per l'apertura di un procedimento civile a protezione del minore.

Poiché la responsabilità è personale, in assenza del responsabile o qualora lo stesso non ravvisi l'opportunità dell'inoltro, ovvero ne rinvii l'inoltro, permane in capo ai singoli (insegnanti, educatori, ecc), che rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'obbligo di inoltrare comunque la comunicazione di ipotesi di reato direttamente alle due citate autorità giudiziarie.

La denuncia deve indicare, ove note, le generalità complete del minore persona offesa e dell'autore del fatto; qualora la comunicazione debba essere protocollata o consegnata da soggetti diversi dai redattori, si avrà cura di garantire la segretezza e la riservatezza dell'atto.

In ogni caso la denuncia va inoltrata anche se non sia individuata la persona cui il fatto è attribuito.

Qualora più operatori siano a conoscenza dei fatti, questi possono inviare un'unica comunicazione a più firme.

Qualora la comunicazione di ipotesi di reato venga inviata da un operatore che subentra successivamente, questi dovrà in ogni caso indicare le altre persone informate sui fatti.

Al fine di non pregiudicare le indagini, la comunicazione deve essere redatta e trasmessa senza ritardo, anche qualora i fatti da segnalare necessitino di accertamenti e approfondimenti (esempio: rivelazione di un abuso riferita verbalmente a un insegnante o a terzi o in un compito scolastico).

Una maggiore cautela può adottarsi solo qualora i fatti osservati non rivelino in modo univoco l'integrazione di un reato (esempio: reiterati comportamenti aggressivi e sessualizzati non accompagnati da rivelazioni), salva la necessaria segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per la tutela civile del minore.

Qualora l'operatore (non appartenente alle F.O.) ravvisi l'urgente necessità di cura a livello sanitario, potrà rivolgersi direttamente al pronto soccorso, previa comunicazione all'autorità giudiziaria minorile che stabilirà se darne parimenti preventiva informazione alla famiglia

6. Informazione alla famiglia e Segreto istruttorio

Nel caso in cui debba procedere a comunicazione di ipotesi di reato, è fatto obbligo di serbare il segreto su quanto appreso in merito ai fatti per cui si procede, sia al denunciante sia a tutti coloro che siano stati a vario titolo coinvolti nel corso del procedimento (esempio: persone sentite come testimoni, direttori scolastici e insegnanti che abbiano agevolato l'attività della polizia giudiziaria volta all'audizione del minore, ecc).

Non dovrà pertanto segnalarsi alcunché alla famiglia del minore, che verrà invece informata dalla Polizia Giudiziaria e/o dal Pubblico Ministero se e quando ritenuto opportuno.

Deve evidenziarsi che i reati di maltrattamento e, spesso, anche quelli di abuso sessuale, vengono commessi in ambito intrafamiliare, e, pertanto, il mancato mantenimento del segreto potrebbe comportare gravi conseguenze (intimidazioni ai danni del minore per ottenerne il silenzio, pericolo di fuga dell'abusante, ecc).